

COMUNE DI FICARAZZI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

AREA IV - URBANISTICA

ORDINANZA SINDACALE

N. 04 DEL 28/03/2018

IL SINDACO

Visto il contratto di "comodato d'uso di bene immobile" tra il Comune di Ficarazzi (comodante) e le associazioni comodatari:

- Circolo Ricreativo Anziani;
- La Casa del Nespolo;
- I Tamburinari di Ficarazzi - Salvatore Bona

stipulato in data 05/01/2018, repertorio n. (1), con il quale questo Ente ha concesso alle predette Associazioni l'immobile sito al semicantinato del plesso scolastico F. P. Tesauro, per la finalità ricreative.

Vista la nota assunta al protocollo generale di questo Ente, al n. 7141 del 23/03/2018, con la quale il presidente pro tempore dell'associazione "La Casa del Nespolo", con sede a Ficarazzi (Pa), nella Via San Pio n. 6 (c.f. 90021220828), denuncia fatti che:

- impediscono il libero utilizzo dell'immobile posto al seminterrato del plesso scolastico F.P. Tesauro, concesso in comodato d'uso dal Comune di Ficarazzi alla medesima Associazione;
- pregiudicano la sicurezza personale di tutte le persone che svolgono attività culturali e di carattere sociale nel predetto immobile.

Rilevato che sussistono reali preoccupazioni per la salvaguardia dell'integrità fisica di quanti frequentano il predetto immobile, sito in Ficarazzi (PA) in Corso Umberto I n. 695, e per il mancato rispetto delle norme che regolano la civile convivenza da parte di taluni frequentatori.

Ritenuto doveroso adottare ogni utile e necessario provvedimento volto a prevenire e a contrastare ogni comportamento che possa inibire o turbare la libera e immediata fruizione dei beni sopra individuati e concessi in comodato e finalizzato alla salvaguardia delle condizioni minime di sicurezza e di ordine pubblico.

Visto l'art. 54 del D. Lgs 267/2000 (TUEL - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), come sostituito dall'art. 6 della legge n. 125 del 2008 che ha ampliato le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale. Al riguardo, il sindaco sovrintende alle seguenti attività:

- emanazione di atti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
- svolgimento di funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
- vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 che ha disciplinato i compiti del sindaco ed i suoi poteri di intervento, quale ufficiale del governo, in materia di sicurezza e incolumità pubblica.

Preso atto che secondo il predetto Decreto, ai fini di cui all'art. 54 del TUEL, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Preso atto, altresì, che in quest'ambito, ai sensi dell'art. 2 di tale Decreto, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi (...);
- b) le situazioni in cui si verificano **comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità** e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano (...);
- e) i **comportamenti che (...) turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la funzione cui sono destinati** o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

Rilevato che a tale situazione di natura eccezionale e imprevedibile non può farsi fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, anche in considerazione del fatto che tale situazione potrebbe protrarsi per un lungo periodo (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2003, n.1678).

Atteso che occorre porre in essere ogni rimedio volto a preservare la sicurezza pubblica ma anche evitare il verificarsi di pericoli per l'incolumità dei cittadini.

Rilevato il carattere esclusivamente locale e provvisorio del presente provvedimento volto ad adottare misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata per garantire la sicurezza pubblica.

Dato atto che occorre far fronte a una situazione improvvisa di necessità e urgenza determinatasi a seguito dell'imprevista situazione di pericolo segnalata con la citata nota del presidente dell'associazione "La Casa del Nespolo" e che occorre provvedere immediatamente, e cioè senza indugio, a una situazione straordinaria ed eccezionale per tutelare l'interesse pubblico - nella fattispecie in esame la sicurezza pubblica, in uno alla fruizione del patrimonio comunale da parte dei legittimi assegnatari - da un pericolo imminente.

Dato atto, altresì, che la necessità di assicurare con assoluta urgenza il ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza e fruibilità pubbliche non consentono di fare fronte alla situazione sopra rappresentata con gli ordinari mezzi che l'Ordinamento giuridico appronta in capo agli Organi preposti.

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che ricorrono i presupposti di legge per l'adozione da parte del Sindaco di un provvedimento contingibile e urgente inteso ad eliminare e prevenire pericoli per l'incolumità pubblica, atteso che al suddetto pericolo non può farsi fronte con i mezzi ordinari.

Ritenuto, quindi, necessario porre in essere ogni provvedimento atto a garantire un elevato livello di protezione dei cittadini.

Ritenuto necessario, dunque, derogare alle vigenti disposizioni codicistiche in materia di determinazione di durata dei contratti di comodato d'uso e, nello specifico, all'art. 15 del contratto di comodato d'uso.

VISTO l'art. 118 della Costituzione.

VISTO l'art. 54, comma 1, del TUEL - Dlgs 267/2000.

ORDINA


1. La chiusura dei locali comunali, utilizzati dal "Circolo Ricreativo Anziani", "La Casa del Nespolo" e "I Tamburinari di Ficarazzi - Salvatore Bona", sospendendo nel contempo gli effetti del comodato d'uso per giorni 60.
2. Di notificare la presente ordinanza al Sig. Cacciatore Giuseppe nato a Ficarazzi (PA) il 12/10/1939, in qualità di legale rappresentante del "Circolo Ricreativo Anziani", nonché, rappresentante, in sede di stipula del contratto di comodato d'uso, delle

Associazioni "La Casa del Nespolo" - "I Tamburinari di Ficarazzi - Salvatore Bona".

3. Di stabilire che il presente provvedimento produce effetti con decorrenza immediata e per la durata di 60 (sessanta) giorni.
4. Di dare mandato al Responsabile dell'Area tecnica - IV di questo Comune di porre in essere gli adempimenti gestionali di propria competenza consequenziali al presente provvedimento e al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di coadiuvarlo nell'espletamento di tali incombenze.
5. Di trasmettere copia della presente al Prefetto di Palermo e al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ficarazzi.
6. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Rende Noto che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso gerarchico al Prefetto di Palermo o straordinario al Presidente della Repubblica o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30, 120 o 60 giorni a partire dalla data di notifica.

Dalla Residenza municipale, 28 marzo 2018



Il Sindaco
Avv. Paolo Francesco Martorana
